

Sopra di ciò voglio sperare che il ministro dei culti, allorchè si riceverà, come credo, il rinvio delle petizioni, saprà nella sua giustizia, congiunta all'umanità, estendere anche di più la meschina cifra di lire 200, anche a riguardo del lunghissimo tempo della piena interdizione *a divinis* di quei tre sacerdoti che la morte ha ridotti a due; la quale interdizione incominciavada luglio 1861. E ciò basti in quanto al clero.

In rapporto poi all'arcivescovo, io non saprei spiegare, come si possa tollerare per più anni, o signori, un'assenza così costante. Ma l'assenza, dirà il ministro, anzi parmi che l'abbia detto, non costituisce un fatto politico criminoso che possa richiamare la di lui attenzione sino all'applicabilità della legge del 30 ottobre 1859, la quale veniva dal decreto luogotenenziale napoletano del 17 febbraio 1861 estesa alle provincie meridionali.

Eppure, o signori, mettendo a calcolo taluni fatti ricordati dal relatore, io credo che il guardasigilli troverà tali e tanti elementi da poter applicare o far applicare dal Consiglio di Stato la legge del 30 ottobre 1859.

Dirò in breve, per non abusare della bontà della Camera, che la costante e lunga assenza dell'arcivescovo è per sè stessa un fatto tale da meritare non solo l'attenzione, ma gli effettivi ed efficaci provvedimenti del ministro dei culti.

Dirò che il ministro trova i rimedi non solo nella suddetta legge di ottobre 1859, ma ben anche in tante altre disposizioni, le quali venivano emanate ed applicate dal Governo borbonico: disposizioni che debbono avere vigore nel Napoletano sino a che non sieno derogate.

Ed io qui non tedierò la Camera con le indicazioni delle date e delle parole di quelle disposizioni: mi basterà accennare all'onorevole ministro di grazia e giustizia che dal 1822 sino al 1836 o 1837 vi furono moltissimi decreti e sovrani rescritti, i quali concordemente obbligavano i vescovi a non appartarsi dalla residenza se non col permesso del ministro dei culti. E quei decreti e rescritti davano la pena del sequestro delle rendite per tutto il tempo dell'assenza, la quale non fosse stata legittimamente autorizzata.

E qui debbo rimarcare una circostanza, che dirò alla sfuggita. Le ultime disposizioni erano date e ripetute sin anche nell'epoca terribile del colera; ed a causa di quel flagello molti vescovi fuggivano la falce della morte. Ciò non ostante furono obbligati a tornare alle loro sedi. E che i vescovi e gli arcivescovi dei tempi in cui viviamo sono forse meritevoli di maggiori riguardi e di maggior indulgenza di quelli di allora? O forse l'avversione che oggi mostrano (ma non tutti) al principio nazionale italiano potrà dare questa giustificazione che non dava neppure il *cholera-morbus*? (*Si ride*)

Signori, applichiamo nel vero senso tutte quelle disposizioni e saremo certi di dar prova di essere, come siamo, indipendenti, liberi, coscienziosi e cattolici.

Lo stesso Governo, dal quale emanavano quelle di-

sposizioni, aveva per vanto principale il cattolicesimo. Quelle disposizioni, o signori, non sono fondate sull'arbitrio, o sulla volontà del Governo assoluto. Erano disposizioni, le quali erano fondate (come pur diceva l'onorevole Sanguinetti nell'aprile del 1863), erano fondate sul diritto canonico. Ed il diritto canonico, specialmente i sacri canoni del Concilio di Trento, che sicuramente sono a piena conoscenza dell'intelligentissimo ministro dei culti, danno la pena del sequestro delle rendite a quei vescovi e arcivescovi, i quali si allontanassero senza permesso e senza giusta causa.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Volontariamente.

COCCO. (Adesso risponderò anche a questo)... e che perdurassero la loro assenza al di là di due o tre mesi. E qui si tratta di tre o quattro anni, o signori, e d'una assenza continuata.

Ma qui m'interrompeva l'onorevole ministro dei culti, con la parola *volontariamente*, perchè il Concilio di Trento nel notissimo decreto *De reformatione* (a cui vorrà fare allusione l'onorevole ministro) mette la condizione, *sine qua non*, la condizione della *volontarietà*, quasichè volesse dire il ministro: l'arcivescovo di Chieti non si è allontanato *volontariamente*: dunque non è applicabile contro di lui il vero e logico senso del decreto del Concilio tridentino.

Io dirò al signor ministro che nessun fatto vi è stato, e nessuna autorità ha potuto indicarlo, nessun fatto vi è stato che avesse avuto relazione neppure lontana ad una violenza qualunque della città di Chieti. La quale in tutti i tempi ed anche nei più difficili del 1799, del 1814, del 1820, del 1848, ecc., ecc., non ha mai dato segno alcuno di perturbazione pubblica. Molto meno ha dato alcun segno di violenza contro il proprio arcivescovo; ed io stesso nel 23 aprile del 1863, io stesso feci rilevare che in una sera pochi giovanotti, alquanto allegri... o più allegri del solito, urtarono il gran portone ben chiuso e sbarrato dall'arcivescovado, elevando qualche voce indiscreta, ma senza armi, senza minacce, senza fatti positivi o *vie di fatto*.

Accorse immediatamente la guardia nazionale, il di cui corpo di guardia è vicinissimo all'arcivescovado; quei pochi si dispersero, e nulla avvenne.

Monsignore restò altri giorni, e sempre tranquillamente; e tranquillamente se ne andò, senza che nessuno della città, di qualunque condizione, avesse ardito di toccargli un capello.

Da quell'epoca in poi, il municipio di Chieti, o signori, che cosa ha preteso? O l'arcivescovo torni qui, perchè qui è la sua residenza, perchè è qui dove è utile che si spendano i nove o dieci mila ducati di prebenda; ovvero il Governo gli sequestri la rendita ai sensi del diritto canonico e di tante altre disposizioni. Ed il Governo saprà quale utile impiego debba fare di una parte di queste rendite: imperocchè il ministro che conosce tanto il diritto canonico, quanto il diritto civile e penale, sa benissimo che una porzione di queste rendite va a beneficio dei poveri. (*Bene!*)